INAF

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS

Delibera n. 15/2018
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 3/2018

Oggetto: **Approvazione della "*Convenzione*" tra lo "*Osservatorio Astronomico d'Abruzzo*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" ed il "*Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna*"**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "***Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi***", ed, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che istituisce lo "***Istituto Nazionale di Astrofisica***";

CONSIDERATO che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" come *"...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici..."*;

VISTA la Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2000)***" ed, in particolare, l'articolo 26;

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, numero 388, che contiene le "***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per l'anno 2001)***" ed, in particolare, l'articolo 58;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "***Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche***";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, numero 380, con il quale è stato emanato il "***Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia***";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "***Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70***", ed, in particolare, gli articoli 30, 31 e 32;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno

2003, numero 140, che disciplina il "***Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica***";

VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della "***Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca***", ed, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in "***Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro***";

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, numero 196 ("***Legge di contabilità e finanza pubblica***") ed, in particolare, l'articolo 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "***Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165***";

VISTA la Legge 13 agosto 2010, numero 136, con la quale è stato emanato il "***Piano Straordinario contro le Mafie***", ed è stata conferita al Governo specifica delega in materia di "***Normativa Antimafia***", ed, in particolare, l'articolo 13;

CONSIDERATO che l'articolo 13 della Legge 13 agosto 2010, numero 136, prevede:

- al comma 1, che, con "*...Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e la Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,* ***sono definite****, previa intesa in sede di "****Conferenza Unificata****" di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, numero 281, e successive modifiche ed integrazioni, le modalità per promuovere la istituzione, in ambito regionale, di una o più "****Stazioni Uniche Appaltanti****" ("****SUA****"), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose...*";
- al comma 2, che con il "*...Decreto di cui al comma 1, sono determinati:*
  - *a) gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla "****Stazione Unica Appaltante****";*
  - *b) le attività e i servizi svolti dalla "****Stazione Unica Appaltante****", ai sensi dell'articolo 33 del "****Codice dei Contratti Pubblici****";*
  - *c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla "****Stazione Unica Appaltante****";*
  - *d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia...*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il "***Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, adottato, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, numero 163***", limitatamente alle disposizioni normative non abrogate

a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;

VISTO il Decreto Legislativo del 31 maggio 2011, numero 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 24 giugno 2011, numero 145, che contiene le "***Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili***" e che disciplina, in particolare, la "*...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo...*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011, che disciplina la "***Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della Legge 13 agosto 2010, numero 136***" e contiene alcune misure per l'attuazione del "***Piano Straordinario contro le Mafie***";

CONSIDERATO che, tra l'altro, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011 individua:

- gli enti, gli organismi e gli altri soggetti che possono aderire alla "***Stazione Unica Appaltante***";
- le attività e le funzioni svolte dalla "***Stazione Unica Appaltante***";
- gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle Convenzioni stipulate tra la "***Stazione Unica Appaltante***" e gli enti, gli organismi e gli altri soggetti che intendono aderirvi;
- le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, che contiene "***Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria***", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l'articolo 12, in materia di "***Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici***";

VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, che contiene "***Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica***", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, numero 94, ed, in particolare, l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene "***Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini***", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135;

VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "***Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***", ed, in particolare, l'articolo 13;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale:

- è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, le quali:
  - hanno "***modificato***" la disciplina vigente in materia di "***aggiudicazione dei contratti di concessione, di appalti pubblici***

e di procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali";

- hanno "***riordinato***" la "***disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture***";

- è stato adottato, a tal fine, il nuovo "***Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione***";

CONSIDERATO in particolare, che l'articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, come innanzi richiamato, prevede, tra l'altro:

- al comma 1, che le "*...amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio...*";
- al comma 2, che le "*...opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione...*";
- al comma 3, che:
  - il "*...programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del "**Codice Unico di Progetto**" di cui all'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, numero 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a Statuto Ordinario o di altri enti pubblici...*";
  - per "*...i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il "**progetto di fattibilità tecnica ed economica**"...*";
  - ai fini "*...dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il "**documento di fattibilità delle alternative progettuali**", di cui al successivo articolo 23, comma 5...*";
- al comma 5, che, nella "*...elencazione delle fonti di finanziamento:*
  - *sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono formare oggetto di cessione;*
  - *sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione...*";
- al comma 8, che, con "*...Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo, previo parere del "**Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica**" ("**CIPE**") e di intesa con la "**Conferenza Unificata**", sono definiti:*
  - *a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;*
  - *b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per la eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di*

realizzare un intervento o di procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) *i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;*

d) *i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e la classe di importo;*

e) *gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;*

f) *le modalità di raccordo con la pianificazione delle attività dei "**Soggetti Aggregatori**" e delle "**Centrali di Committenza**" ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento...*";

CONSIDERATO altresì, che gli articoli 35 e 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, stabiliscono, a loro volta, che:

- ai fini "*...della applicazione del "**Codice dei Contratti Pubblici**", le soglie di rilevanza comunitaria sono:*
  a) ***Euro 5.225.000**, per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;*
  b) ***Euro 135.000**, per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni pubbliche che sono autorità governative centrali indicate nello "**Allegato III**", fermo restando che, qualora gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni pubbliche che operano nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nello "**Allegato VIII**"";*
  c) ***Euro 209.000**, per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni pubbliche sub-centrali, fermo restando che tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nello "**Allegato VIII**"...*";
  d) ***Euro 750.000**, per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nello "**Allegato IX**"...*";
- l'affidamento e l'esecuzione "*...di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese...*";
- fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del predetto Decreto Legislativo e fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le "*...stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*
  a) *per affidamenti di importo inferiore a **40.000,00 Euro** mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*
  b) *per affidamenti di importo pari o superiore a **40.000,00 Euro** e inferiore a **150.000,00 Euro** per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci*

operatori economici, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, fermo restando che:

- *i lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;*
- *l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*

c) *per i lavori di importo pari o superiore a **150.000 Euro** e inferiore a **1.000.000 di Euro**, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, fermo restando che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*

d) *per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 95, comma 4, lettera a)...*";

CONSIDERATO inoltre, che l'articolo 37 del Decreto Legislativo innanzi richiamato prevede, tra l'altro:

- al comma 3, che le "***Stazioni Appaltanti***" prive "*...della necessaria qualificazione di cui al successivo articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo ad una "**Centrale di Committenza**" ovvero mediante aggregazione con una o più "**Stazioni Appaltanti**" aventi la necessaria qualifica...*";
- al comma 6, che, fermo restando "*...quanto previsto dai commi da 1 a 5, le "**Stazioni Appaltanti**" possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una "**Centrale di Committenza**" qualificata ai sensi del successivo articolo 38. ..*";
- al comma 7, che "...le "***Centrali di Committenza***" *possono:*
  - a) *aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;*
  - b) *stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;*
  - c) *gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici...*";

CONSIDERATO che l'articolo 38 del medesimo Decreto Legislativo, tra l'altro, dispone:

- al comma 1, che:
  - fermo restando "*...quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso la "**Autorità Nazionale Anticorruzione**", che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle "**Stazioni Appaltanti Qualificate**", di cui fanno parte anche le "**Centrali di Committenza**"...*";
  - la "*...qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e alla complessità del contratto e per fasce di importo...*";
  - sono "*...iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il "**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**", compresi i "**Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche**", la "**CONSIP Società per Azioni**", la "**Agenzia Nazionale per la Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa***

Società per Azioni *("**INVITALIA**"), nonché i "**Soggetti Aggregatori Regionali**" di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, numero 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, numero 89...*";

- al comma 2, che:
  - con "*...Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro della Economia e delle Finanze e di concerto con il Ministro per la Semplificazione della Pubblica Amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del "**Codice dei Contratti Pubblici**", sentite la "**Autorità Nazionale Anticorruzione**" e la "**Conferenza Unificata**", sono definiti i requisiti tecnici e organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le "**Centrali di Committenza**", il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale...*";
  - il predetto Decreto "*...definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione...*";

CONSIDERATO inoltre, che l'articolo 216, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, dispone che, fino "*...alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 21, comma 8, **si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi**, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e di recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico e privato...*";

CONSIDERATO pertanto, che, nelle more della adozione del Decreto Ministeriale previsto dall'articolo 21, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, trovano applicazione le disposizioni normative contenute nell'articolo 216, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo;

CONSIDERATO che l'articolo 216, comma 10, del medesimo Decreto Legislativo stabilisce, a sua volta, che, fino "*...alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle "**Stazioni Appaltanti**" di cui al precedente articolo 38, **i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012, numero 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, numero 221**...*";

CONSIDERATO che, attualmente, lo "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" è iscritto alla "***Anagrafe***" prevista dall'articolo 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012, numero 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, numero 221, e, pertanto, soddisfa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, 38 e 216, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, i "***requisiti di qualificazione***" propri della "***Stazione Appaltante***";

CONSIDERATO peraltro, che lo "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" può, comunque, realizzare lavori ed opere pubbliche e affidare forniture pubbliche di beni e servizi o mediante l'impiego, ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, comma 6, e 38, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, di una "***Stazione Appaltante Qualificata***" o, in particolare, di una "***Centrale di Committenza***", ovvero, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 13 agosto 2010, numero 136, mediante l'adesione ad una "***Stazione Unica Appaltante***";

ACCERTATO che i "***Provveditorati Interregionale per le Opere Pubbliche***" rientrano, ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, comma 6, e 38, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, nella categoria delle "***Stazioni Appaltanti Qualificate***";

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che contiene disposizioni in materia di "***Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124***", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 25 novembre 2016, numero 276, ed entrato in vigore il 10 dicembre 2016;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune "***Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50***";

CONSIDERATO in particolare, che l'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, ha modificato la "***rubrica***" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, prevedendo l'adozione del "***Codice dei Contratti Pubblici***" in luogo del "***Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione***";

VISTO lo Statuto dello "***Istituto Nazionale di Astrofisica***", adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 7 marzo 2011, numero 14, emanato con Decreto Presidenziale del 10 marzo 2011, numero 25, ed entrato in vigore il **1° maggio 2011**;

VISTI in particolare, gli articoli 1, 2, 6, comma 2, lettera m), 24, comma 1, lettera a), e 27 del predetto Statuto;

VISTO il "***Disciplinare di organizzazione e funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica***", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con Delibere del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, del 21 marzo 2016, numero 16, e del 19 ottobre 2016, numero 107;

VISTO il "***Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica***", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;

VISTA la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "***Regolamento***";

VISTO il "***Regolamento del personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica***", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il **1° novembre 2015**;

VISTO il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 14 ottobre 2015, numero 821, con il quale il Professore **Nicolò D'AMICO** è stato nominato Presidente dello "***Istituto Nazionale di Astrofisica***";

VISTA la Delibera del 2 agosto 2016, numero 83, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" ha unanimemente deliberato:

- di "*...nominare il Dottore* ***Gaetano TELESIO*** *quale Direttore Generale dello "****Istituto Nazionale di Astrofisica****" a far data dal* ***17 ottobre 2016****...*";
- che il "*...predetto incarico, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello Statuto dello "****Istituto Nazionale di Astrofisica****" avrà durata coincidente a quella dell'incarico del Presidente del medesimo Istituto, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle disposizioni statutarie e dalla normativa vigente...*";

CONSIDERATO pertanto, che l'incarico di Direttore Generale dello "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" conferito al Dottore **Gaetano TELESIO** scadrà il **14 ottobre 2019**;

VISTO il Decreto del Presidente del 17 febbraio 2016, numero 11, con il quale il Professore **Roberto BUONANNO** è stato nominato Direttore dello "***Osservatorio Astronomico di Teramo***";

VISTO il Programma dei Lavori Pubblici dello "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" per il Triennio 2018-2020, con lo "***Elenco dei Lavori***" relativo al corrente anno, predisposto ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni, adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 31 ottobre 2017, numero 95, e pubblicato, per sessanta giorni consecutivi, sul Sito Istituzionale del medesimo "***Istituto***";

VISTA la "***Convenzione***" tra il "***Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna***" e lo "***Osservatorio Astronomico di Teramo***", stipulata il 5 dicembre 2007, numero di repertorio 250, con la quale sono state attribuite al predetto "***Provveditorato***" le funzioni di "***Stazione Appaltante***" per la realizzazione di lavori e opere ed, in particolare, per la esecuzione di interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei Complessi Immobiliari nei quali sono ubicati uffici, laboratori, stazioni osservative, infrastrutture, strumentazioni scientifiche ed altre pertinenze della predetta "***Struttura di Ricerca***";

VISTO Lo "***Atto Aggiuntivo***" tra il "***Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna***" e lo "***Osservatorio Astronomico di Teramo***", stipulato il 15 marzo 2010, numero 481, per le medesime finalità;

VISTA la Delibera del 23 giugno 2017, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro;

- autorizzato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, comma 2, lettera n), e 17, comma 3, dello Statuto dello "***Istituto Nazionale di Astrofisica***",
  a) la modifica, a decorrere dal **1° luglio 2017**, della articolazione territoriale della "***Struttura di Ricerca***" denominata "***Osservatorio Astronomico di Teramo***", nel quale confluisce la "***Stazione Osservativa di Campo Imperatore***";
  b) la modifica, a decorrere dalla medesima data, della articolazione territoriale della "***Struttura di Ricerca***" denominata "***Osservatorio Astronomico di Roma***", dal quale è stata distaccata la "***Stazione Osservativa di Campo Imperatore***".
- autorizzato, sempre a decorrere dal **1° luglio 2017**, la "***ridenominazione***" dello "***Osservatorio Astronomico di Teramo***" in "***Osservatorio Astronomico d'Abruzzo***", che comprende anche la "***Stazione Osservativa di Campo Imperatore***";

ATTESA pertanto, la necessità di perfezionare la stipula di una nuova "***Convenzione***" per l'affidamento al "***Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna***" delle funzioni di "***Centrale di Committenza***" e delle attività di "***Committenza Ausiliaria***", ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e seguenti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, preordinate alla realizzazione di lavori e opere ed, in particolare, alla esecuzione di interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei Complessi Immobiliari nei quali sono ubicati uffici, laboratori, stazioni osservative, infrastrutture, strumentazioni scientifiche ed altre pertinenze dello "***Osservatorio Astronomico d'Abruzzo***";

VISTA la nota del 7 novembre 2017, numero di protocollo 566, con la quale il Professore **Roberto BUONANNO,** nella sua qualità di Direttore dello "***Osservatorio Astronomico d'Abruzzo***", ha manifestato al "***Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna***" la sua intenzione di procedere alla sottoscrizione di una nuova "***Convenzione***" per le finalità innanzi specificate;

VISTA altresì, la nota del 17 gennaio 2018, numero di protocollo 1799, con la quale il "***Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna***" ha, a sua volta, manifestato la "*...disponibilità ad estendere a nuove iniziative il rapporto convenzionale già in atto...*";

VISTA la nota del 24 gennaio 2018, con la quale il Professore **Roberto BUONANNO**, nella sua qualità di Direttore dello "***Osservatorio Astronomico d'Abruzzo***", ha trasmesso lo "***Schema***" della "***Convenzione***" per l'affidamento al "***Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna***" al "***Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna***" delle funzioni di "***Centrale di Committenza***" e delle attività di "***Committenza Ausiliaria***", ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e seguenti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, preordinate alla realizzazione di lavori e opere ed, in particolare, alla esecuzione di interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei Complessi Immobiliari nei quali sono ubicati uffici, laboratori, stazioni osservative, infrastrutture, strumentazioni scientifiche ed altre pertinenze dello "***Osservatorio Astronomico d'Abruzzo***";

VISTO lo "***Schema***" della "***Convenzione***" con il "***Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna***", trasmesso dal Professore **Roberto BUONANNO**, nella sua qualità di Direttore dello "***Osservatorio Astronomico d'Abruzzo***";

CONSIDERATO in particolare, che l'articolo 2 dello "***Schema***" di "***Convenzione***" prevede che, qualora "*...lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" disponga di finanziamenti da destinare alla realizzazione di opere, la stessa potrà essere affidata al "**Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna**", alle condizioni di cui alla presente Convenzione e, comunque, nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente in materia...*";

CONSIDERATO altresì, che l'articolo 3 dello "***Schema***" di "***Convenzione***" stabilisce, a sua volta:

- al comma 1, che il "***Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna***" svolge le funzioni di "***Centrale di Committenza***" e, in particolare, le attività di "***Committenza Ausiliaria***", come "*...di seguito specificate:*
  - *a) redazione della progettazione nei livelli previsti dalla legge, secondo quanto disposto dall'articolo 23, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;*
  - *b) progettazione dei piani di sicurezza e coordinamento;*
  - *c) acquisizione dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni richiesti dalla normativa vigente, anche attraverso lo strumento della conferenza di servizi;*
  - *d) esame dei progetti da parte del proprio Comitato Tecnico Amministrativo;*
  - *e) espletamento delle procedure di gara e stipulazione dei relativi contratti;*
  - *f) funzioni di Responsabile del Procedimento, di Direzione dei lavori, di Responsabile per la sicurezza, di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;*
  - *g) espletamento delle attività di collaudo*";
- al comma 2 che, in caso "*...di affidamento da parte del "**Provveditorato**" ad operatori economici esterni di servizi di architettura ed ingegneria, necessari per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione, di direzione dei lavori e collaudo, il "**Provveditorato**" svolgerà le seguenti funzioni:*
  - *1) predisposizione e gestione della procedura di scelta del contraente;*
  - *2) aggiudicazione;*
  - *3) stipulazione del contratto;*
  - *4) direzione della esecuzione del servizio, ai sensi dell'articolo 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;*
  - *5) verifica di conformità e di accertamento della regolare esecuzione del servizio, ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni...*";

VISTO infine, l'articolo 5 dello "***Schema***" di "***Convenzione***", il quale prevede che:

- tutti "*...gli interventi dovranno essere finanziati dallo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", che dovrà assicurarne la disponibilità immediata e incondizionata...*";
- la "*...gestione dei finanziamenti (incluse, a titolo esemplificativo, l'interlocuzione con gli enti finanziatori, la tempestiva richiesta di proroghe, la rendicontazione, ecc.) e l'erogazione dei pagamenti direttamente agli aventi diritto resteranno compiti propri e non delegabili dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ...*";
- le "*...somme che al termine dei lavori dovessero risultare inutilizzate rispetto alla spesa preventivata costituiranno economie e resteranno a disposizione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ...*";

VISTA la Delibera del 21 dicembre 2017, numero 109, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" per l'Esercizio Finanziario 2018;

ACQUISITO l'assenso sia dal Direttore Scientifico che dal Direttore Generale, nell'ambito delle rispettive competenze, alla approvazione ed alla sottoscrizione della "***Convenzione***" tra lo "***Osservatorio Astronomico d'Abruzzo***" dello "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" ed il "***Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna***" per le finalità innanzi specificate;

ATTESA pertanto, la necessità di provvedere,

DELIBERA

alla unanimità dei presenti,

Articolo 1. Di approvare lo "***Schema***" della "***Convenzione***" tra lo "***Osservatorio Astronomico d'Abruzzo***" dello "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" ed il "***Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna***" per l'affidamento al predetto "***Provveditorato***" delle funzioni di "***Centrale di Committenza***" e delle attività di "***Committenza Ausiliaria***", ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e seguenti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, preordinate alla realizzazione di lavori e opere ed, in particolare, alla esecuzione di interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei Complessi Immobiliari nei quali sono ubicati uffici, laboratori, stazioni osservative, infrastrutture, strumentazioni scientifiche ed altre pertinenze della predetta "***Struttura di Ricerca***", nel testo allegato alla presente Delibera per formarne parte integrante (Allegato numero 1).

Articolo 2. Di autorizzare il Professore **Roberto BUONANNO,** nella sua qualità di Direttore dello "***Osservatorio Astronomico d'Abruzzo***", a sottoscrivere la "***Convenzione***" con il "***Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna***" per le finalità specificate sia nelle premesse che nell'articolo 1 del dispositivo della presente Delibera.

Roma, 20 febbraio 2018

Il Segretario

Pa[illegible]ilo

Il Presidente

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Osservatorio Astronomico d'Abruzzo

Reg. n. _____ **del**_____

Convenzione per l'affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza e delle attività di Committenza ausiliarie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 ss. del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ss.mm.ii.

TRA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna (C.F. 97350070583), con sede in Roma, via Monzambano n. 10, cap. 00185 e sede coordinata in L'Aquila, Portici S. Bernardino 25, cap. 67100, in persona del Provveditore dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico, per la carica ivi domiciliato (di seguito denominato *Provveditorato* o *Centrale di committenza*)

E

l'Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico d'Abruzzo (C.F. .....), con sede in Teramo, via Maggini, loc. Collurania, cap. 64100, in persona del Direttore prof. Roberto Buonanno, per la carica ivi domiciliato (di seguito denominato *INAF*)

PREMESSO

che con convenzione n. 250 di reg. del 5.12.2007 e atto aggiuntivo n. 481 di reg. del 15.3.2010 l'Osservatorio Astronomico di Teramo ha affidato al Provveditorato le funzioni di stazione appaltante per l'esecuzione di interventi manutentivi al complesso dell'Osservatorio;

che il rapporto così istituito è di tipo "aperto", riferito cioè ad una pluralità di interventi, di volta in volta segnalati dall'Osservatorio al Provveditorato;

che con deliberazione n. 46/2017 il Consiglio di Amministrazione dell'INAF ha istituito l'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, con sede istituzionale in Teramo, località Collurania, in cui confluiscono l'Osservatorio di Teramo e l'Osservatorio di Campo Imperatore (AQ);

che con nota n. 566 del 7.11.2017 l'INAF ha chiesto al Provveditorato di proseguire con le iniziative nel quadro già delineato con la convenzione citata, includendo anche l'Osservatorio di Campo Imperatore;

che l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti pubblici (d. l. vo n. 50/2016 ss.mm.ii.) suggerisce di sottoscrivere una nuova convenzione che, sebbene ricognitiva degli obblighi già assunti dalle parti, adotti la nuova terminologia normativa;

che l'art. 38, comma 1, del D.L. vo n. 50 del 18.04.2016 ss.mm.ii. dispone che i Provveditorati alle OO.PP. sono iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate;

che con deliberazione n. ..... del ..... l'INAF ha approvato lo

schema di convenzione preventivamente condiviso con il Provveditorato;

TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI SOPRA COSTITUITE STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2
(Obblighi dell'INAF)

1. Qualora l'INAF disponga di finanziamenti da destinare alla realizzazione di opere, la relativa realizzazione potrà essere affidata al Provveditorato, alle condizioni di cui alla presente convenzione, con uno scambio di lettere tra le parti.
2. L'INAF si impegna a fornire di volta in volta le informazioni necessarie, in relazione alla natura dell'intervento ed in dipendenza delle esigenze emergenti nel corso delle attività.

Art. 3
(Funzioni del Provveditorato)

1. Il Provveditorato assume le funzioni di centrale di committenza e le attività di committenza ausiliarie, con i compiti come di seguito descritti:

   a) redazione della progettazione nei livelli previsti dalla legge, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2015 ss.mm.ii.;
   b) progettazione dei piani di sicurezza e coordinamento;
   c) acquisizione dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni richiesti dalla normativa vigente, anche attraverso lo strumento della conferenza di servizi;
   d) esame dei progetti da parte del proprio Comitato Tecnico Amministrativo;
   e) espletamento delle procedure di gara e stipulazione del relativo contratto;
   f) funzioni di Responsabile del Procedimento, di direzione lavori, di responsabile per la sicurezza, di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;

g) espletamento delle attività di collaudo.

2. In caso di affidamento da parte del Provveditorato ad operatori economici esterni di servizi di architettura ed ingegneria, necessari per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, direzione lavori e collaudo, il Provveditorato svolgerà le seguenti funzioni:
    1. predisposizione e gestione della procedura di scelta del contraente;
    2. aggiudicazione;
    3. stipulazione del contratto;
    4. direzione dell' esecuzione del servizio, ai sensi dell' art. 101 del D.L.vo n. 50/2016 ss.mm.ii.;
    5. verifica di conformità ed accertamento delle regolare esecuzione del servizio, ai sensi dell' art. 102 del D.L.vo n. 50/2016 ss.mm.ii..

Art. 4
(Ulteriori compiti dell'INAF)

1. Resta di competenza dell'INAF, in quanto funzione propria dell'Ente titolare dell'interesse primario alla realizzazione dell'opera, l'approvazione del progetto da parte del competente organo deliberativo.

CAPO II
RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 5
(Piano finanziario)

1. Tutti gli interventi dovranno essere finanziati dall'INAF, che dovrà assicurarne la disponibilità immediata e incondizionata.
2. La gestione dei finanziamenti (incluse, a titolo esemplificativo, l'interlocuzione con gli enti finanziatori, la tempestiva richiesta di proroghe, la rendicontazione ecc.) e l'erogazione dei pagamenti direttamente agli aventi diritto resteranno compiti propri e non delegabili dell'INAF.
3. Le somme che al termine dei lavori dovessero risultare inutilizzate rispetto alla spesa preventivata, costituiranno economie e resteranno a disposizione dell'INAF.

Art. 6
(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie- Regolamentazione degli aspetti economici relativi al conferimento delle

funzioni di Centrale di committenza - Appalti di lavori)

1. Lo svolgimento delle attività esercitate dal Provveditorato, derivanti dal presente atto sarà esercitato con corresponsione delle spese necessarie, degli incentivi e dei compensi professionali, che sono a carico dell'INAF, con imputazione delle relative spese ai finanziamenti disponibili per la realizzazione delle opere.
2. Nei quadri economici degli interventi, ed in particolare fra le "somme a disposizione", oltre agli importi adeguati per la totalità delle voci e prestazioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii., fino a quando vigente, saranno indicate le spese effettivamente occorrenti per la pubblicazione, duplicazione di elaborati progettuali, e in generale le spese di cui all'art. 113 del D. L.vo n. 50/2016 ss.mm.ii.
3. Sarà pertanto previsto fra le "somme a disposizione" l'incentivo di cui all'art. 113 del D. L.vo n. 50/2016 ss.mm.ii. a beneficio dei funzionari del Provveditorato.
4. L'INAF si impegna a corrispondere direttamente ai soggetti interessati le spese e gli incentivi, come sopra determinati, previa trasmissione da parte del Provveditorato delle relative specifiche, liquidate dal Responsabile Unico del Procedimento.
5. Inoltre, in relazione ad eventuali affidamenti ad operatori economici esterni di indagini, studi, sondaggi, nonché per eventuali affidamenti ad operatori economici esterni di servizi di architettura e ingegneria, i relativi oneri saranno previsti nell'apposito quadro finanziario del progetto e supportati dai relativi documenti giustificativi di spesa.
6. Le spese tecniche di collaudo statico, impiantistico e tecnico amministrativo in corso d'opera, nonché le spese tecniche connesse all' incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ex D. L. vo n. 81/2008 ss. mm. ii., ove tali funzioni siano affidate ad operatori economici esterni, saranno anche esse imputate su apposita somma inserita fra gli importi delle somme a disposizione dell'amministrazione, nel quadro economico del progetto definitivo e/o esecutivo approvato e supportate dai relativi documenti giustificativi di spesa.
7. Per gli appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'art. 77, comma 10 del D. L. vo. n. 50/2016 ss.mm.ii., le parti concordano che i compensi spettanti, al presidente, ai componenti ed all'ufficio di segreteria della Commissione di gara, siano tali figure interne o esterne al Provveditorato-Centrale di Committenza, saranno determinati in base al D.M. delle Infrastrutture prot. n. 0014154 del 31/10/2007.

   Successivamente all'emanazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'art. 77, comma 10 del D. L.vo n.

50/2016 ss.mm.ii., si applicheranno i compensi da esso stabiliti.

8. A norma di quanto previsto dall'art. 77, comma 10, ultimo capoverso, ai dipendenti pubblici appartenenti all'INAF non spetta alcun compenso, qualora svolgano funzioni di componente di Commissione di gara.
9. L'INAF provvederà, pertanto, al pagamento di tutte le spese, incentivi e compensi, direttamente a favore dei creditori, su presentazione di documentazione contabile.
10. Il Provveditorato curerà la predisposizione di tutti gli atti contabili e di spesa, necessari all'erogazione dei corrispettivi a favore delle imprese esecutrici ed onorari e compensi a favore dei professionisti esterni all'amministrazione e funzionari incaricati, liquidati dal Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto della tempistica fissata dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e dai contratti e disciplinari d'incarico stipulati con le imprese appaltatrici e con operatori economici esterni, da inoltrare all'INAF per il pagamento, da disporre direttamente in favore degli aventi diritto.
11. L'INAF comunicherà, di volta in volta, al Provveditorato l'avvenuta disposizione di pagamento.
12. Al pagamento delle altre spese, quali quelle occorrenti per la pubblicazione, duplicazione di elaborati progettuali e quelle di cui all'art. 113, comma 4 del D. L. vo n. 50/2016 ss.mm.ii., si provvederà su presentazione di fatture intestate all'INAF, liquidate dal Responsabile Unico del Procedimento ed inoltrate all'INAF stessa; per quanto concerne le spese strumentali di cui al suindicato comma 4 dell'art. 113, in riferimento ad eventuali spese di acquisto di materiale di cancelleria e di attrezzature informatiche, sia hardware che software, necessarie all'assolvimento delle funzioni di cui alla presente convenzione, il Provveditorato provvederà all'acquisto e comunicherà al fornitore di emettere la relativa fattura intestata all'INAF, che provvederà al pagamento; in alternativa l'INAF procederà all'acquisto, su indicazioni dettagliate da parte del Provveditorato delle caratteristiche richieste per le forniture.
13. Sono altresì a carico dell'INAF le spese di cui all'art. 24, comma 4, del D. L. vo n. 50/2016 ss.mm.ii., relative ai dipendenti incaricati della progettazione.
14. A conclusione dei lavori, gli atti di contabilità finale, certificati di collaudo o regolare esecuzione, verranno trasmessi all'INAF per il formale provvedimento di approvazione e pagamento delle rate di saldo.
15. Per quanto concerne le somme spettanti ai funzionari tecnici ed amministrativi del Provveditorato, l'INAF si impegna a corrispondere direttamente ai funzionari tecnici ed amministrativi segnalati dal Provveditore le somme ad essi spettanti, ad operare le ritenute fiscali di legge e a redigere nonché a trasmettere ai soggetti percettori i relativi

CUD, nei tempi e modi di legge, rientrando tali redditi nella fattispecie di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Art. 7

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie- Regolamentazione degli aspetti economici relativi al conferimento delle funzioni di Centrale di committenza - Appalti di servizi di architettura e di ingegneria)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico dell'INAF.
2. Le somme di cui all'art. 77 comma 10 d. l. vo n. 50/2016 ss.mm.ii. saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Somme a disposizione".

   A) Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle economie e delle finanze e sentita l'ANAC, di cui all'art. 77, comma 10, del D. L. vo n. 50/2016 ss.mm.ii., gli oneri spettanti al Provveditorato per le attività di centrale di committenza sono determinati come di seguito.

   A.1) Per Importi di affidamento <= € 100.000,00

   L' ammontare della somma da riconoscere al Provveditorato è calcolato in base all'allegato "A" del D.M. UDC GAB Prot. 0014154 del 31.10.2007 (cd. Decreto Di Pietro) utilizzando la seguente formula:

   C = I x C min/ I soglia in cui:

   C = compenso lordo da riconoscere a ciascun componente della commissione di gara, nonché all' ufficio di segreteria;

   I = importo lordo del lavoro o del servizio a base di appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza;

   C min= compenso minimo fissato dall' allegato "A" del D.M. UDC GAB Prot. 0014154 del 31.10.2007, in funzione del criterio di affidamento dell' appalto (criterio del prezzo più basso o criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa);

   I soglia=€ 100.000,00.

   Pertanto l' importo ON.CENTRCOMM degli oneri complessivamente spettanti al Provveditorato sarà pari a:

   ON. CENTRCOMM = (n+1) x C in cui n è pari al numero dei componenti della commissione di gara che siano dipendenti del Provveditorato.

   A.2)Per Importi di affidamento > € 100.000,00

   L' ammontare della somma da riconoscere al Provveditorato è calcolato in base all'allegato "A" del D.M. UDC GAB Prot. 0014154 del 31.10.2007 (cd. Decreto Di Pietro) utilizzando la seguente formula:

   C = C min in cui:

C = compenso lordo da riconoscere a ciascun componente della commissione di gara, nonché all' ufficio di segreteria;
C min= compenso minimo fissato dall' allegato "A" del D.M. UDC GAB Prot. 0014154 del 31.10.2007, in funzione del criterio di affidamento dell' appalto (criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa);
pertanto l' importo ON.CENTRCOMM degli oneri complessivamente spettanti al Provveditorato sarà pari a:
ON. CENTRCOMM = (n+1) x C in cui n è pari al numero dei componenti della commissione di gara che siano dipendenti del Provveditorato.
B) Successivamente all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle economie e delle finanze e sentita l'ANAC, di cui all'art. 77, comma 10 del D. L. vo n.50/2016 ss.mm.ii, gli oneri spettanti alla Provveditorato per le attività di centrale di committenza saranno determinati come disposto dal succitato Decreto.

Art. 8
(Dotazione del personale)

1. Il Provveditorato assicura la dotazione delle risorse umane alla Centrale di Committenza e regolamenta, con separato atto interno, gli aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9
(Esenzione per bollo e registrazione)

1. Si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 10
(Contenzioso)

1. Il Provveditorato, avvalendosi della competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alle funzioni ad esso conferite, con riferimento a tutte le attività di gestione dei contenziosi stessi, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.
2. Gli oneri economici eventualmente conseguenti ai contenziosi di cui al comma 1 restano a carico dell'INAF.
3. In conformità a quanto disposto dalla Nota n.4016 del 25/03/2009 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per le

Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - Divisione I, l'INAF si impegna espressamente a convenire in giudizio in caso di contenzioso relativo alle funzioni conferite al Provveditorato e ad assumere i relativi oneri nei propri bilanci, in qualità di ente titolare e proprietario delle opere, in quanto soggetto deputato ed obbligato al pagamento di ogni eventuale onere derivante ed attinente al contenzioso.

4. Nel caso di riserve apposte dagli esecutori dei lavori, di richieste di maggiori compensi e/o di danni, come nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate nel quadro economico di progetto, il Provveditorato informerà tempestivamente l'INAF per le integrazioni dei fondi necessarie a soddisfare le richieste ritenute legittime dagli organi di competenza.
5. L'INAF si impegna espressamente ad assumere a proprio carico le spese di duplicazione degli atti di gara, anche conseguenti alle attività di contenzioso e/o a richieste dell'Autorità giudiziaria.

Art. 11
(Controversie relative all'attivazione della convenzione)

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art.12
(Disposizioni finali)

1. Ogni sopraggiunta direttiva, linea guida o qualunque disposizione normativa riferita alle norme richiamate in premessa e/o in ogni caso attinente alle attività disciplinate con la presente Convenzione, è da intendersi immediatamente recepita dalla medesima.
2. Le parti rinviano ad atti aggiuntivi la disciplina di eventuali variazioni o integrazioni rispetto alle pattuizioni di cui al presente atto.

Art.13
(Referenti per l'attuazione della convenzione)

1. I referenti per l'attuazione della convenzione sono:
   - per l'INAF: il ..... (tel. ..... , pec .....);
   - per il Provveditorato: la Segreteria Tecnica del Provveditore (tel. 06490823, e-mail: segreteria.roma@mit.gov.it); la sede coordinata

dell'Aquila (tel. 0862440254, pec oopp.lazio-uff5@pec.mit.gov.it , e-mail simonetta.retica@mit.gov.it).

Per il Provveditorato OO. PP. Lazio – Abruzzo - Sardegna
Il Provveditore
(dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico)
sottoscrizione digitale

Per l'Istituto Nazionale di Astrofisica
Il Direttore
(prof. Roberto Buonanno)
sottoscrizione digitale